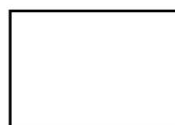


Civile Ord. Sez. 1 Num. 12191 Anno 2026
Presidente: SCODITTI ENRICO
Relatore: CAMPESE EDUARDO
Data pubblicazione: 01/05/2026



ORDINANZA

sul ricorso n. 27763/2021 r.g. proposto da:

BAGNI ALDO, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'Avvocato Fulvio Romeo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Monte Santo n. 2.

- **ricorrente** -

contro

SIENA NPL 2018 S.R.L. (quale cessionaria del credito originariamente azionato da MPS Gestione Crediti Banca s.p.a., quale mandataria di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.), con sede in Roma, alla via Piemonte n. 38, qui rappresentata da JULIET S.P.A., con sede in Siena, alla via A. Moro n. 13/15, in persona del procuratore Avv. Riccardo Zerbo, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall'Avvocato Mario Fiandanesi, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, mariofiandanesi@ordineavvocatiroma.org e lo studio del predetto difensore in Roma, alla via Attilio Friggeri n. 82.

- **controricorrente** -

e

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

- intimata -

avverso la SENTENZA, n. 2179/2021, emessa dalla CORTE D'APPELLO di ROMA il giorno 24/03/2021.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 28/04/2026 dal Consigliere dott. Eduardo Campese.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto notificato il 29 marzo 2011, Sergio Bagni ed Aldo Bagni proposero opposizione, ex art. 645 cod. proc. civ., innanzi al Tribunale di Roma, avverso il decreto n. 2200/2011, con cui il medesimo tribunale, richiestone da MPS Gestione Crediti Banca s.p.a., quale mandataria di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., gli aveva ingiunto il pagamento, in solido, quali fideiussori della Costruzioni Ing. Roberto Bagni Appalti – C.I.R.B.A. s.r.l. (parimenti ingiunta), della somma di € 219.524,29, oltre interessi convenzionali e spese del procedimento monitorio, quale saldo debitore del conto corrente n. 8636/558.74 e del conto anticipi n. 2986098.50 intrattenuti dalla menzionata debitrice.

Dedussero, in particolare: *i*) la nullità dell'indicato decreto, stante la carenza della documentazione depositata a sostegno del ricorso perché basata su di un estratto di saldaconto privo delle singole partite creditorie e debitorie; *ii*) che l'istituto di credito aveva richiesto l'ingiunzione opposta senza considerare la concreta sussistenza del conto anticipi e senza fare alcun riferimento ai c/c n. 641.75 e 15734303.29; *iii*) che la banca nemmeno aveva fornito la rendicontazione della somma di € 183.330,18, costituita in pegno in suo favore e versata a parziale compensazione dei propri supposti crediti; *iv*) che la pattuizione degli interessi convenzionali era intervenuta fra la società debitrice principale e la banca, e non tra questa ed i fideiussori, per i quali, dunque, doveva ritenersi improduttiva di effetti.

Costituitasi l'opposta, che contestò integralmente le avverse pretese, rimarcando pure la natura autonoma della garanzia sottoscritta dagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

opponenti, l'adito tribunale, con sentenza del 22 luglio 2015, n. 16149, respinse quella opposizione condannando gli opposenti al pagamento delle spese di lite.

2. Esito negativo ebbe anche il gravame promosso da questi ultimi avverso tale decisione, rigettato dall'adita Corte di appello di Roma con sentenza del 24 marzo 2021, n. 2179, pronunciata nel contraddittorio con Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., quale incorporante di MPS Gestione Crediti Banca s.p.a.

Le principali argomentazioni con cui detta corte giustificò questa sua conclusione saranno riportate, per quanto di corrispondente interesse, nel corso dell'esame di ciascuno dei motivi di impugnazione oggi proposti contro quella decisione, così da renderne più agevole il contenuto.

3. Per la cassazione di questa sentenza, Aldo Bagni ha promosso ricorso affidato a quattro motivi, ciascuno dei quali recante, a sua volta, plurime censure. Ha resistito, con controricorso, Siena NPL 2018 s.r.l. (*medio tempore* resasi cessionaria del credito originariamente azionato da MPS Gestione Crediti Banca s.p.a., quale mandataria di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.), rappresentata da Juliet s.p.a. È rimasta solo intimata, invece, Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.

In prossimità della fissata adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso investe l'argomentazione con cui la corte distrettuale ha respinto la doglianza degli appellanti concernente l'avvenuta illegittima applicazione di interessi anatocistici ad opera della banca. Quella corte, in particolare, muovendo dal presupposto che la riconduzione del rapporto Bagni/MPS alla fattispecie del contratto autonomo di garanzia doveva considerarsi definitiva perché non impugnata, osservò (*cfr., amplius*, pag. 11-12 della sentenza impugnata) che «*si deve escludere che la nullità della pattuizione degli interessi ultralegali si comunichi sempre al contratto autonomo di garanzia, atteso che detta pattuizione, eccezion fatta per la previsione di interessi usurari, non è contraria all'ordinamento, non vietando*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

quest'ultimo in modo assoluto finanche l'anatocismo, come si ricava dagli artt. 1283 c.c. e 120 del d.lgs. n. 385 del 1993». Richiamò, in proposito, il corrispondente principio sancito da Cass. n. 5044 del 2009, ribadito successivamente da Cass. n. 20397 del 2017, e concluse nel senso che, «pertanto, il rilievo del Tribunale circa la non assimilabilità della previsione dell'anatocismo alle ipotesi di violazione di norme imperative deve ritenersi conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte, con la conseguenza, già affermata dal primo giudice, della inopponibilità della relativa eccezione al creditore, in ipotesi di contratto autonomo di garanzia».

Aldo Bagni lamenta, dunque, la negazione, ritenuta dalla corte capitolina, del diritto del garante ad eccepire l'applicazione del saggio anatocistico di interesse al rapporto di conto corrente, e lo fa strutturando la sua doglianza in cinque sotto motivi:

«1a) Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione di norma di diritto: artt. 1283, 1418, 1419, 1421 c.c., artt. 117 e 120 del d.lgs. n. 385/1993». Si invoca la più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative, sicché pure costui può sollevare, nei confronti della banca, l'eccezione di nullità della clausola anatocistica;

«1b) Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Nullità della sentenza per assenza di effettiva motivazione: art. 111, comma 6, Cost. ("Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati") e (in conversione di tale principio) art. 132, n. 4, c.p.c.». Si assume che il tribunale aveva respinto la domanda attrice, per quanto concerne l'aspetto dell'anatocismo, oltre che in ragione della già contestata impossibilità del garante autonomo ad operare tale eccezione, poiché "risulta assolutamente generica, priva com'è di alcun riferimento ai periodi in cui la capitalizzazione trimestrale sarebbe stata applicata dalla banca ed all'importo di cui, in conseguenza della nullità, il credito vantato dall'opposto sarebbe dovuto essere decurtato". Orbene, lo specifico motivo di gravame formulato contro questa statuizione, come spiegato nell'odierno ricorso, non è stato minimamente affrontato dalla corte

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

distrettuale, sicché, «laddove si voglia ritenere che la conferma della sentenza di primo grado – ad opera di quella di appello – relativa alla reiezione dell'eccezione di anatocismo (in ragione della impossibilità di formulazione da parte del garante autonomo) si estenda anche a tale ulteriore punto, in quanto (implicitamente) fatto proprio, deve concludersi che tale "conferma" risulti del tutto priva di qualsivoglia motivazione ...»;

«1c) Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt. 1418, 1419, 1421 e 2697, comma 2, c.c.; art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1983». Si deduce che, «Ove, per converso, ritenuto che il richiamo implicito alla sentenza di primo grado, contenuta in quella di secondo, venga ad integrare un onere di impugnazione della motivazione "de relato", valgano le seguenti considerazioni. L'eccezione di anatocismo attiene a questione di nullità, peraltro relativa a norme imperative, rilevabile ex officio [...]. Le conseguenti movimentazioni passive [...] emergono, per tabulas, dalle stampe di rigenerazione conti con staffe del conto. [...]. Ogni diversa soluzione porta alla radicale inosservanza e falsa applicazione degli artt. 1418, 1419 e 1421 [...], ed ancora viola l'art. 117 Tub [...], ed inoltre viola ed applica falsamente l'art. 2697, comma 2 c.c. [...]»;

«1d1) Con riferimento alla questione dell'anatocismo, in relazione alla statuizione in tema di delibera Cicr di cui alla sentenza di primo grado: Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Nullità della sentenza e del procedimento per assenza di effettiva motivazione: art. 111, comma 6, Cost. ("Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati") e (in conversione di tale principio) art. 132, n. 4, c.p.c.». Ricordato che il tribunale aveva respinto la domanda attrice, per quanto concerne l'aspetto dell'anatocismo, oltre che in ragione della già contestata impossibilità del garante autonomo ad operare tale eccezione e per la genericità di tale eccezione, poiché "l'opponente non ha minimamente dedotto (e aveva l'onere di farlo nel termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.) che, a seguito della delib. Cicr 9.2.2000, la banca avrebbe mancato di assegnare la medesima periodicità alla capitalizzazione degli interessi creditorio e debitori (condizione, questa, in assenza della quale non è legittima l'applicazione di interessi anatocistici)", si assume che lo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

specifico motivo di gravame formulato contro questa statuizione, come spiegato nell'odierno ricorso, non è stato minimamente affrontato dalla corte distrettuale, sicché «laddove si voglia ritenere che la conferma della sentenza di primo grado – ad opera di quella di appello – relativa alla reiezione dell'eccezione di anatocismo (in ragione della impossibilità di formulazione da parte del garante autonomo) si estenda anche a tale ulteriore punto, in quanto (implicitamente) fatto proprio, deve concludersi che tale "conferma" risulti del tutto priva di qualsivoglia motivazione ...»;

«1d2) Violazione e falsa applicazione di norma di diritto: art. 1283 c.c.». Si deduce che, «Ove, per converso, ritenuto che il richiamo implicito alla sentenza di primo grado, contenuta in quella di secondo, venga ad integrare un onere di impugnazione della motivazione "de relato", valgano le seguenti considerazioni. Il contratto per cui è causa è stato concluso il 19.11.1996 [...], dunque prima della delibera Cic del 9.2.2000. [...]. Non vi è, dunque, alcuna necessità di dedurre alcuna comparazione dei (pur) differenti regimi di capitalizzazione degli interessi (pro e contro il correntista), restando ex se nulla la pattuizione in violazione dell'art. 1283 c.c. a prescindere da qualsivoglia differenziazione, proprio in ragione dell'epoca di conclusione del contratto (prima del 9.2.2000) e necessitando tali contratti, perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, di una espressa pattuizione formulata nel rispetto della predetta Delibera, nel caso di specie inesistente».

1.1. Questo motivo si rivela fondato nei limiti e per le dirimenti ragioni di cui appresso.

Premesso che il contratto stipulato tra le parti è stato qualificato come contratto autonomo di garanzia, con statuizione sul punto ormai passata in giudicato perché non specificamente impugnata in appello, rileva il Collegio che l'affermazione della corte territoriale circa l'insussistenza del diritto del garante, in un contratto autonomo di garanzia, ad eccepire l'applicazione del saggio anatocistico di interesse al rapporto di conto corrente da lui garantito, effettivamente si rinviene in Cass. 25 agosto 2017, n. 20397, e Cass. 3 marzo 2009, n. 5044, ma è stata, però, motivatamente superata da Cass. 10

gennaio 2018, n. 371, con l'affermazione del principio, che qui si ribadisce ed al quale si atterrà la corte territoriale in sede di rinvio, secondo cui: «*Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta*» (cfr. in senso conforme, le più recenti Cass. nn. 26383, 26380 e 10786 del 2024 Cass. n. 9071 del 2023; Cass. nn. 24011 e 3193 del 2021).

Orbene, poiché la corte distrettuale ha disatteso l'appello per la ragione, evidentemente ritenuta assorbente, dell'insussistenza del diritto del garante, in un contratto autonomo di garanzia, ad eccepire l'applicazione del saggio anatocistico di interesse al rapporto di conto corrente da lui garantito, ne consegue che, rivelatasi errata tale unica *ratio decidendi* alla stregua del principio appena riportato, tutte le altre argomentazioni della complessiva censura di cui al motivo in esame possono considerarsi assorbite.

Invero, certamente non sussiste la formazione di un giudicato interno, come oggi eccepito, invece, dalla controricorrente (e comunque rilevabile di ufficio, in quanto concernente chiaramente una questione "*fondante*". Cfr. Cass., SU, n. 24172 del 2025; Cass. n. 31547 del 2025) quanto all'affermazione del tribunale circa la genericità dell'allegazione dell'eccezione di anatocismo innanzi allo stesso formulata dagli originari opposenti, stante l'avvenuta impugnazione, sul punto, in appello, come dedotto in ricorso (e verificato da questa Corte, mediante l'accesso al fascicolo di ufficio, essendo al cospetto, se del caso, di un *error in procedendo*) anche con l'argomento della rilevanza d'ufficio della nullità di detto anatocismo (cfr. pag. 3 e ss. dell'atto di gravame).

Altrettanto dicasi, poi, quanto all'asserito giudicato interno – pure infondatamente oggi invocato dalla medesima controricorrente – circa l'affermazione del tribunale concernente l'omessa deduzione, ad opera degli opposenti, del fatto che, a seguito della delib. Cicc 9.2.2000, la banca avrebbe

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

mancato di assegnare la medesima periodicità alla capitalizzazione degli interessi creditori e debitori.

Anche in tal caso, infatti, vi era stato specifico motivo di gravame del Bagni (*cfr.* nuovamente pag. 3 e ss. dell'atto di appello), come riportato nel suo odierno ricorso (e verificato da questa Corte mediante accesso al fascicolo di ufficio), dovendo qui solo aggiungersi che, come ribadito ancora di recente da Cass. n. 33336 del 2025 (*cfr. amplius*, l'ampia ricostruzione della giurisprudenza di legittimità in proposito in essa rinvenibile), «*In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR, teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti, affinché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera*».

2. Il secondo motivo di ricorso investe l'argomentazione con cui la corte distrettuale ha respinto la doglianza degli appellanti concernente la questione della mancata prova della sussistenza del credito per il periodo 17 novembre 1996 – 4 aprile 1997. Quella corte osservò, sul punto (*cfr., amplius*, pag. 15 della sentenza impugnata), che, «*In primo luogo, si rileva che gli estratti conto prodotti dalla Banca partono dal 1.1.97. In secondo luogo, risultando rigettati o inammissibili i motivi riguardanti l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi ed il superamento del tasso soglia, non vi è alcuna necessità di rielaborare gli estratti conto espungendo gli importi derivanti dalle dedotte nullità, dovendosi ritenere, per il resto, non contestato dal correntista l'importo risultante dall'estratto conto alla data del 1.1.97. In ogni caso, si rileva che gli appellanti, non avendo nell'atto di impugnazione indicato specificamente i punti di motivazione posti dal Tribunale a fondamento della decisione, ad eccezione dei passaggi motivazionali oggetto delle sopraindicate*

censure, non hanno individuato e censurato l'argomento posto a fondamento della motivazione, secondo il quale "la natura autonoma della garanzia prestata dagli oppositori [...] esclude che la banca creditrice fosse tenuta a dar prova del fatto costitutivo della pretesa. In relazione alla mancata censura del suddetto passaggio motivazionale, pertanto, il motivo si appalesa inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.».

Aldo Bagni contesta questa affermazione strutturando la sua doglianza in otto sotto motivi:

«Con riferimento all'essere stato respinto e dichiarato inammissibile il motivo avente ad oggetto l'eccezione di insussistenza del credito per il periodo 19.11.96 – 4.4.97 in virtù della mancata impugnazione della statuizione relativa all'essere "esente" la banca dall'onere di dimostrazione del fatto costitutivo della pretesa.

2a1) Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: atto di appello, pag. 6 pen. par. [...], mancata prova dell'asserita creditoria in violazione dell'art. 2697 c.c.». Si assume che, contrariamente a quanto asserito dalla corte territoriale, in sede di appello «si è in ogni caso eccepita l'avvenuta violazione dell'art. 2697 c.c. da parte del giudice di primo grado, proprio a proposito del ragionamento del ragionamento operato circa la questione della dimostrazione della sussistenza del rapporto fatto valere»;

«2a2) Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt. 1362, 1363, 1367, 1371-2909 c.c.». Muovendo dall'assunto che «l'interpretazione della domanda – ivi compresa quella proposta in appello in relazione alla sentenza di primo grado – è riservata al giudice di merito (nella specie quello del secondo grado di giudizio)», si assume che «ove mai ritenuto – in reiezione del precedente motivo – che la sentenza resa non concreti una violazione del principio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., va osservato che la stessa è stata espressa in violazione delle norme di cui in rubrica. E difatti. È evidente che, con l'appello proposto, il sig. Bagni abbia inteso rimuovere la parte della sentenza che si è interessata della prova a sostegno della pretesa creditoria ed altrettanto evidente che l'espresso

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

riferimento alla violazione dell'art. 2697 c.c. riguardi, al contempo, il sostenere sia che la prova sussista, sia che non vi sia la necessità che ciò avvenga, quali aspetti strettamente connessi e finalizzati al raggiungimento del medesimo "obbiettivo";

«Con riferimento all'essere stato respinto e dichiarato inammissibile il motivo avente ad oggetto l'eccezione di insussistenza del credito per il periodo 19.11.96 – 4.4.97 in virtù del (presunto) avvenuto deposito degli estratti conto dal 1.1.1978 e dell'avvenuta approvazione da parte del correntista degli estratti al 1.1.1997.

2b1) Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., n. 2, MPS; "estratti movimenti e staffe" c/c 8636/588.74 – sentenza di primo grado pag. 3, parag. 3». Si assume che: i) «La sentenza di secondo grado, ad ulteriore supporto del verdetto di declaratoria di inammissibilità e rigetto del motivo relativo alla carenza di prova del credito per il periodo novembre 1996-aprile 1997, ha osservato che "gli estratti conto" partono dal 1.1.97 e non sono stati contestati dal correntista»; ii) «[...] quanto depositato sotto il nome di "estratto conto" appare essere, in realtà un documento denominato "transazione Ilip [...]". Non si tratta, dunque, di estratti conto, bensì di una sorta di riepilogo contabile che non reca, se non per alcune operazioni, informazioni aggiuntive oltre quella dell'importo e della data di relativa effettuazione»; iii) «l'affermazione che tali elementi contabili partano dal 1.1.97 non trova riscontro agli atti del procedimento»;

«2b2) Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 115 c.p.c.». Si deduce essere pacifico, come chiarito con la censura precedente, che «non esiste alcun estratto conto partente dal 1.1.97, derivandone che il giudice di secondo grado, affermando invece ciò, ha posto a fondamento della propria decisione una prova non fornita dalle parti, né non specificamente contestata da quella avversa costituita»;

«2b3) Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt. 2697 – 1832 c.c.». Si rappresenta che «Ove la sentenza

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di secondo grado abbia voluto affermare la presenza di staffe di c/c a far data dal 1.1.97, sempre ferma restando l'osservazione di cui al precedente motivo circa l'indicazione della decorrenza dei documenti contabili in questione, è certamente incorsa nel vizio di cui in rubrica, sia ponendo a fondamento della propria decisione un elemento probatorio che non assurge a tale rango, in violazione dell'art. 2697 c.c. sia attribuendo onere di contestazione a carico del correntista di un documento diverso da quello ex lege previsto (staffe anziché estratto conto), in violazione e falsa applicazione dell'art. 1832 c.c.»;

«Con riferimento all'essere stato respinto e dichiarato inammissibile il motivo avente ad oggetto l'eccezione di insussistenza del credito per il periodo 19.11.96 – 4.4.97 in virtù del rigetto e declaratoria di inammissibilità dei motivi relativi alla capitalizzazione e all'usura.

2c) Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Nullità della sentenza e del procedimento per assenza di effettiva motivazione: art. 111, comma 6, Cost. ("Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati") e (in conversione di tale principio) art. 132, n. 4, c.p.c.». Si deduce che «le questioni relative alla capitalizzazione degli interessi e al superamento della soglia usuraria (ferma restando la proposizione di specifici motivi di ricorso su tali punti) sono del tutto diverse da quella relativa alla carenza di prova circa la sussistenza del credito per il richiamato periodo. Altro è il fatto che sia eccepito che la Banca non abbia fornito sostegno probatorio alla propria pretesa creditoria e altro è che si sia contestato che quella pretesa sia illegittima per violazione di principi in tema di anatocismo e di usura. L'essere inammissibili o infondati i motivi relativi a tale ultimo aspetto, nulla ha a che vedere con la meritevolezza di quello in questione. Il capo della sentenza si fonda, dunque, su una motivazione del tutto apparente [...]»;

«2d) Con riferimento all'essere stato respinto e dichiarato inammissibile il motivo avente ad oggetto l'eccezione di insussistenza del credito per il periodo 19.11.96 – 4.4.97 in virtù della mancata contestazione, da parte del correntista, degli estratti al 1.1.97.

Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt. 1418, 1421, 2697, comma 2, c.c. e 117 Tub». Si deduce che,

«Fermo restando quanto sopra rilevato circa la concreta impossibilità del correntista di operare una qualsivoglia contestazione in ordine a documenti contabili che non sono estratti conto, va osservato che, in ogni caso, alcun onere di tal genere può dirsi sussistente ove sia stata raggiunta la prova che le poste addebitate rinvercano da rapporto nullo per difetto di forma»;

«2e) Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Nullità della sentenza e del procedimento in relazione agli artt. 112 e 345 c.p.c.». Si sostiene che «Ove ritenuto che la declaratoria di inammissibilità del gravame, illegittima ed erronea per quanto sopra riportato nei motivi 2a-b-c-d concreti, nell'effettività della sua costruzione, un'ipotesi di assoluta omessa pronuncia (nel merito) del motivo di gravame, deve rilevarsi come la stessa venga a determinare un chiaro caso di nullità del procedimento e della sentenza in relazione al disposto di cui agli artt. 112 e 345 c.p.c., non avendo, appunto, il Giudice pronunciato sulla domanda [...] e avendo erroneamente qualificato come inammissibile e, dunque, non necessitante una delibazione nel merito, un motivo di gravame [...]».

2.1. Una simile doglianza si rivela complessivamente inammissibile per le dirimenti ragioni di cui appresso.

In primo luogo, tutte le censure, in esse rinvenibili, svolte invocandosi asseriti omessi esami ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., devono considerarsi inammissibili, atteso che, avuto riguardo alla regola di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., abrogato dal d.lgs. n. 149 del 2022 ma qui applicabile *ratione temporis* (giusta l'art. 35 del menzionato d.lgs. e posto che il giudizio di appello venne instaurato dall'odierno ricorrente con citazione notificata il 14/15 dicembre 2015, rinvenibile nel fascicolo di ufficio. Cfr. Cass. n. 11439 del 2018), la quale esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell'art. 360, comma 1, dello stesso codice, nell'ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l'integrale conferma della decisione di primo grado (cd. "doppia conforme"), questa Corte ha da tempo chiarito che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella cd. "doppia conforme" *in facto* (Cass. n. 7724 del 2002 ha precisato, inoltre, che «Ricorre l'ipotesi di "doppia conforme", ai sensi dell'art. 348-ter, commi 4 e

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice», sicché la parte ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo, ha l'onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 6512 del 2026; Cass. n. 5436 del 2024; Cass. nn. 35782, 26934 e 5947 del 2023; Cass. n. 20994 del 2019; Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 26860 del 2014): onere rimasto, invece, assolutamente inadempito stando alle argomentazioni concretamente rinvenibili nella doglianza *de qua*.

2.2. Per il resto, ed in via assolutamente assorbente, va rimarcato che la specifica *ratio decidendi* del tribunale secondo cui la natura autonoma della garanzia escludeva che la banca creditrice fosse tenuta a provare il fatto costitutivo non risulta essere stata adeguatamente impugnata in appello (cfr. il corrispondente atto, nel fascicolo di ufficio), insufficiente rivelandosi, in proposito, la invocata violazione, in quella sede, della violazione dell'art. 2697 cod. civ. Invero, basta leggere le pagine da 5 a 9 di quell'atto di gravame per ricavarne, affatto agevolmente, che in nessuna di esse la riportata affermazione del tribunale è stata sottoposta a puntuale censura. Né a tanto può supplire l'affermazione del Bagni secondo cui «È evidente che, con l'appello proposto, il sig. Bagni abbia inteso rimuovere la parte della sentenza che si è interessata della prova a sostegno della pretesa creditoria ed altrettanto evidente che l'espresso riferimento alla violazione dell'art. 2697 c.c. riguardi, al contempo, il sostenere sia che la prova sussista, sia che non vi sia la necessità che ciò avvenga, quali aspetti strettamente connessi e finalizzati al raggiungimento del medesimo "obbiettivo"» (cfr. pag. 30-31 del ricorso, argomentandosi la censura *sub* 2a2).

Tanto esime dal rimarcare, allora ed in ogni caso, che pure nessuna delle censure complessivamente contenute nei vari profili con cui è stato articolato il motivo in esame contiene puntuali e pertinenti doglianze su questo punto, così rendendo, per ciò solo, inammissibili tutte le altre, dovendo trovare applicazione il principio secondo cui, ove la corrispondente motivazione della sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto, l'omessa o inefficace impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in alcun caso l'annullamento, in parte qua, della sentenza (*cfr.*, e *multis*, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 19277 del 2025; Cass. nn. 5102 e 4067 del 2024; Cass. nn. 26801 e 4355 del 2023; Cass. n. 4738 del 2022; Cass. n. 22697 del 2021; Cass., SU, n. 10012 del 2021; Cass. n. 3194 del 2021; Cass. n. 15075 del 2018; Cass. nn. 18641 e 15350 del 2017).

3. Il terzo motivo di ricorso investe l'argomentazione con cui la corte capitolina ha disatteso il secondo motivo di gravame di Sergio ed Aldo Bagni, i quali avevano censurato la sentenza di primo grado *«nella parte in cui non ha tenuto conto che il saldo del conto corrente 558 era costituito anche dai conti di appoggio n. 641.75, n. 15734303.29 e n. 2986098.50 di cui gli opposenti avevano eccepito la nullità stante l'omesso deposito, da parte della banca creditrice dei relativi contratti. [...] Ne consegue la mancanza di prova del credito vantato dalla banca, stante la mancata produzione, da parte della creditrice, dei rapporti accessori al conto corrente in esame»*. In particolare, quella corte ritenne una tale doglianza *«inammissibile, risultando del tutto avulsa dalla motivazione del primo giudice. Invero, il tribunale ha respinto il motivo di opposizione relativo alla mancanza della produzione dei conti sul duplice rilievo: i) che, versandosi in ipotesi di contratto autonomo di garanzia, gli opposenti non potevano eccepire alcuna compensazione relativa a detti conti intestati alla società debitrice; ii) che, in ogni caso, l'esistenza di detti conti era stata contestata dalla banca e gli opposenti non avevano fornito*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

alcuna prova in ordine agli stessi. Orbene, nessuna delle due rationes decidendi risulta contestata nel motivo in esame. In particolare, con riguardo alla dedotta mancanza dei contratti menzionati da parte della banca, va osservato che, al fine di dimostrare l'erroneità della sentenza impugnata, laddove, invece, il giudice di primo grado ha ritenuto che fosse onere degli oppositori provare la sussistenza dei dedotti rapporti predetti, spettava agli appellanti provare la sussistenza dei predetti e l'incidenza nel rapporto di conto corrente dedotto in giudizio. Infatti, la conformazione dell'atto di appello quale revisio ed il principio di specificità dei motivi incidono sul riparto dell'onere probatorio in grado di appello. Esso, in sede di impugnazione, non ricalca il riparto derivante dall'applicazione, in primo grado, delle regole stabilite dal primo e dal secondo comma dell'art. 2697 c.c.: viceversa l'appellante, una volta denunciato esattamente l'errore commesso dal primo giudice, deve dare la prova della fondatezza del motivo, sicché, per questa via, egli rimane assoggettato al relativo onere probatorio indipendentemente dalla posizione ricoperta in primo grado (Cass., SU, 23 dicembre 2005, n. 28498). Ne deriva l'infondatezza del motivo, risultando detti rapporti del tutto indimostrati anche nel presente giudizio di appello».

Aldo Bagni contesta questa affermazione strutturando la sua doglianza in quattro sotto motivi:

«Con riferimento alla questione della nullità del rapporto "conto anticipi" per carenza di forma scritta.

3a) Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza e del procedimento per apparenza della motivazione: art. 111, comma 6, Cost. ("Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati") e (in conversione di tale principio) art. 132, n. 4, c.p.c.». Si deduce che «La motivazione resa dalla Corte di appello su cui si fonda il verdetto di inammissibilità del motivo di gravame relativo alla nullità del contratto conto anticipi si profila priva del necessario requisito di basilare motivazione»;

«3b) Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: sentenza di primo grado, pag. 5, inizio 1° par. e 2° par.». Si assume che, ove mai

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

reietto il precedente motivo, la motivazione resa dalla corte territoriale si pone «in assoluto contrasto con il passaggio motivazionale della sentenza di primo grado che, a dire del giudice di secondo, si occuperebbe della questione della nullità del contratto conto anticipi»;

«3c) Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 2909 c.c.». Sempre ove mai reietti i precedenti motivi sub 3), si sostiene che la motivazione resa dalla corte capitolina, «attribuendo veste di giudicato alla questione della nullità del conto anticipi 2986098.50 in relazione ad accertamento (carattere di compensazione e inesistenza dei conti anticipi 641.75 e 15734303.29) del tutto estraneo a detta questione, violi e falsamente applichi l'art. 2909 c.c., determinando un'espansione dello stesso punto possibile»;

«3d) Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Nullità della sentenza e del procedimento in relazione agli artt. 112 e 345 c.p.c.». Si sostiene che «Ove ritenuto che la declaratoria di inammissibilità del gravame, illegittima ed erronea per quanto sopra riportato nei motivi 3a-b-c concreti, nell'effettività della sua costruzione, un'ipotesi di assoluta omessa pronuncia (nel merito) del motivo di gravame, deve rilevarsi come la stessa venga a determinare un chiaro caso di nullità del procedimento e della sentenza in relazione al disposto di cui agli artt. 112 e 345 c.p.c. [...], non avendo, appunto, il Giudice pronunciato sulla domanda [...] e avendo erroneamente qualificato come inammissibile e, dunque, non necessitante una delibazione nel merito, un motivo di gravame [...]».

3.1. Una simile doglianza si rivela inammissibile nel suo complesso.

Invero, circa la pretesa (cfr. sub 3a)) mera apparenza della motivazione resa dalla corte di appello quanto all'inammissibilità del motivo di gravame relativo alla nullità del contratto conto anticipi, giova premettere che, come ancora ribadito, in motivazione, da Cass. nn. 9531 e 6517 del 2026, Cass. nn. 34212, 20894 e 8671 del 2025, nonché da Cass. nn. 26383, 19423, 16118, 13621, 9807 e 6127 del 2024, l'attuale, già richiamato, testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. qui applicabile *ratione temporis* ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 35947, 28390, 26704 e 956 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella *"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico"*, nella *"motivazione apparente"*, nel *"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili"* e nella *"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"*, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di *"sufficienza"* della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522 e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023) o di sua *"contraddittorietà"* (cfr. Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023). Cass., SU, n. 32000 del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguito della riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l'unica contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza è quella *"insanabile"* e l'unica insufficienza scrittoria che può condurre allo stesso esito è quella *"insuperabile"*. Non rileva, in relazione ad una siffatta contestazione, la correttezza della soluzione adottata o la sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022).

Nel caso di specie, come si è già prima riferito, la corte territoriale ha chiaramente esposto le ragioni della ritenuta inammissibilità/infondatezza del secondo motivo di appello (anche) di Aldo Bagni ed anche l'*iter* logico che ha condotto a detta conclusione è di assoluta agevole comprensione, senza che ne rilevi, come si è anticipato, la correttezza o non.

3.2. Quanto al profilo di censura svolto invocandosi un asserito omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., al fine di ritenerne la inammissibilità è sufficiente ribadire quanto si è già spiegato al precedente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

paragrafo 2.1 con riguardo alle analoghe doglianze ricomprese nel secondo motivo.

3.3. Per il resto, infine, gli altri profili investono, sostanzialmente, accertamenti di carattere fattuale, vale a dire la carenza di prova del conto anticipi come ritenuta dalla corte distrettuale. Si dimentica, così, che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118, 19423, 27328 e 35006 del 2024; Cass. n. 1166, 8671, 20895 e 34216 del 2025; Cass. nn. 6512 e 9531 del 2026). Invero, come puntualizzato, in motivazione, da Cass. n. 7612 del 2022, Cass. nn. 8671, 20895, 25907 e 34216 del 2025, nonché da Cass. nn. 6512 e 9531 del 2026, *«Il compito di questa Corte, [...], non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132, n. 4, e 360 comma 1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è in*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.)».

4. Il quarto motivo di ricorso, infine, attinge quanto affermato dalla corte di appello dichiarando inammissibile il motivo di gravame del Bagni relativo alla lamentata applicazione, nella specie, di un tasso usurario. Il giudice a quo ha considerato tale motivo *«inammissibile, risultando del tutto avulso dalla articolata motivazione impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha escluso dalla verifica del superamento del tasso soglia la commissione di massimo scoperto. Invero, la lunga motivazione del giudice sul punto non risulta raggiunta da alcuna censura, di talché il motivo non intacca la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia nella parte riguardante il rilievo del mancato superamento del tasso soglia. Per il resto, va rilevato che la capitalizzazione trimestrale degli interessi non rileva affatto ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, e che il successivo superamento del tasso soglia verificatosi nel corso del rapporto risulta non solo privo del benché minimo riscontro probatorio, ma pure ininfluyente avuto riguardo al principio affermato dalla S.C. Sez. U, Sentenza n. 24675 del 19/10/2017, circa l'irrelevanza della cd. usura sopravvenuta in un contratto di mutuo, principio, questo, adottato dalla Suprema Corte anche con riguardo al rapporto di conto corrente (Cass. n. 15429/2018). In proposito, va altresì rilevato come non risulti neppure allegato, oltre che dimostrato dagli appellanti, quando il tasso di interesse praticato dalla Banca, per effetto dello ius variandi, risulti divenuto usurario e in relazione a quali periodi» (cfr. pag. 14-15 della sentenza impugnata).*

Aldo Bagni contesta questa affermazione strutturando la sua doglianza in sei sotto motivi:

«4a) Quanto alla questione della effettività e della specificità dell'eccezione di usura, anche sotto il profilo dell'allegazione: art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: tabella allegata alla comparsa conclusionale del giudizio di secondo grado». Si assume che l'eccezione di usura *«è stata proposta nel giudizio di primo grado e nuovamente in sede di*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

appello, trovando dettagliata specificazione in sede di comparsa conclusionale del giudizio di secondo grado»;

«4b) Quanto alla rilevanza della capitalizzazione trimestrale nella determinazione del saggio applicato al rapporto e, dunque, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia:

4b1) Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza e del procedimento per mancanza della motivazione: art. 111, comma 6, Cost. ("Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati") e (in conversione di tale principio) art. 132, n. 4, c.p.c.». Si deduce che «La sibillina affermazione della corte di appello sul punto – "la capitalizzazione trimestrale non rileva affatto ai fini della verifica del tasso soglia" – appare priva di qualsivoglia supporto motivazionale, rendendo, come tale, la sentenza nulla per violazione delle norme di cui in rubrica»;

«4b2) Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt. 1283, 1418, 1419 e 1421 c.c.; art. 117 Tub (d.lgs. n. 385/93)». Si assume che, «ove mai fosse ritenuto esistente un sostrato motivazionale, questo verrebbe in ogni caso a concretare una violazione e falsa applicazione delle norme indicate in rubrica per le medesime ragioni già indicate nel primo motivo di ricorso, da ritenersi riproposte»;

«4c) Quanto alla questione della cd. usura sopravvenuta. Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt. 1815 c.c.; art. 644 c.p.; art. 2 del d.l. n. 394/2000». Si assume che, nel caso di specie, «non ci si trova tanto di fronte ad un'ipotesi di saggio fisso precedentemente concordato tra le parti, quanto, piuttosto, davanti all'applicazione di un tasso che muta continuamente durante la vita del rapporto, in evidente ragione dello ius variandi di cui la banca è titolare [...]. Non si verte, pertanto, [...], nell'ipotesi della cd. usura sopravvenuta, bensì nel diverso caso nel quale gli interessi sono da ritenere usurari poiché vengono a superare la soglia nel momento stesso in cui vengono convenuti o, per meglio dire, imposti dalla banca»;

«4d) Quanto alla mancata impugnazione delle statuizioni in tema di commissione di massimo scoperto:

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4d1) Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. *Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 2909 c.c.*». Si assume che «il superamento del tasso soglia è avvenuto a prescindere dall'intervento della commissione di massimo scoperto. La mancata impugnazione della statuizione del Tribunale circa la legittimità dell'applicazione di tal commissione non ha alcuna incidenza circa la legittimità e meritevolezza dell'eccezione in tema di usurarietà del tasso applicato al rapporto. La diversa statuizione adottata dalla Corte di appello porta a violare l'art. 2909 c.c. attribuendo veste di giudicato a questione (legittimità del tasso usurario) in ragione di accertamento (legittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto) del tutto indifferente al determinarsi di tale questione»;

«4d2) Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. *Nullità della sentenza e del procedimento in relazione agli artt. 112 e 345 c.p.c.*». Si sostiene che «Ove ritenuto che la declaratoria di inammissibilità del gravame, illegittima ed erronea per quanto sopra riportato nel motivo 4d1 concreti, nell'effettività della sua costruzione, un'ipotesi di assoluta omessa pronuncia (nel merito) del motivo di gravame, deve rilevarsi come la stessa venga a determinare un chiaro caso di nullità del procedimento e della sentenza in relazione al disposto di cui agli artt. 112 e 345 c.p.c. [...], non avendo, appunto, il Giudice pronunciato sulla domanda [...] e avendo erroneamente qualificato come inammissibile e, dunque, non necessitante una delibazione nel merito, un motivo di gravame [...]».

4.1. Questa doglianza si rivela complessivamente inammissibile per una duplice ragione.

Innanzitutto, non risulta essere stata impugnata in modo specifico la *ratio decidendi* della corte distrettuale concernente la mancata allegazione di quando, per effetto dello *ius variandi*, il tasso sarebbe divenuto usurario.

In relazione a questo profilo, dunque, la censura nemmeno appare rispettosa di quanto chiarito, del tutto condivisibilmente, da questa Corte (*cfr.*, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 21563 del 2022; Cass. n. 35782 del 2023; Cass. nn. 25495 e 26871 del 2024; Cass. nn. 19277 e 32413 del 2025; Cass. nn. 6512, 6514 e 8374 del 2026) secondo cui «l'onere di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, non solo "di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione" [...], ma anche "di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01), confrontandosi sempre con l'effettivo "decisum" che sorregge la sentenza impugnata. Difatti, il motivo di impugnazione "è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo", sicché, in riferimento al ricorso per Cassazione, "tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, n. 4), cod. proc. civ." (così Cass. Sez. 3, sent. 11 gennaio 2005, n. 359, Rv. 579564-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872-01, nonché, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 20 marzo 2017, n. 7074, non massimata sul punto; conforme anche Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01)».

4.2. Quanto, invece, al profilo della doglianza che riguardante l'asserita usurarietà dei tassi di interesse applicati a prescindere dalla commissione di massimo scoperto, esso investe, sostanzialmente, accertamenti di carattere

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

fattuale, nuovamente mostrando di non considerare che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. l'ampia rassegna giurisprudenziale richiamata nel precedente parag. 3.3., da intendersi qui riprodotta).

5. In conclusione, l'odierno ricorso promosso da Aldo Bagni deve essere accolto limitatamente al suo primo motivo, dichiarandosene inammissibili gli altri, e la causa va rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso promosso da Aldo Bagni limitatamente al suo primo motivo e nei sensi di cui in motivazione, dichiarandone inammissibili gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 28 aprile 2026.

Il Presidente

Enrico Scoditti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale